



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota del Dirigente Ufficio GPM del 3.6.20 relativa alla richiesta di una porzione di nell'ex concessione TTTLines da adibire a deposito temporane di materiali rimosso da vari cantieri portuali, in attesa di un futuro riutilizzo;
- RITENUTO** opportuno riservare a tale scopo un'area ricompresa nella ex concessione TTTLines;
- VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

L'area di Piazzale Pisacane di mq 830 circa, ricompresa nella ex concessione TTTLines e meglio identificata nella allegata planimetria, è destinata a deposito temporaneo dei materiali relativi ai vari cantiere del porto di Napoli.

Tale area dovrà essere opportunamente delimitata.



Art.2

Nell'area sopra menzionata è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li 04.06.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**
NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

